



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"LABORATORIO GESTALT"**

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

E' costituita in Seravezza (Lu), Via Ciocche, n. 685 una associazione denominata:
"LABORATORIO GESTALT";

L'associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. Con il consenso del Presidente possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare la presente scrittura

Articolo 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – NATURA E SCOPI

L'Associazione, attraverso strumenti quali la psicoterapia, il counselling e la psicologia, si propone di svolgere attività di ricerca, formazione ed intervento relative al benessere psicologico e al processo evolutivo della persona, dei gruppi e della comunità.

Tra le aree, gli strumenti e le modalità di realizzazione si individuano:

A) Attività finalizzate alla promozione del benessere nell'area materno-infantile:

- Consulenza e sostegno in gravidanza e post-partum
- Consulenza e sostegno in caso di interruzione di gravidanza
- Attività finalizzate a promuovere la preparazione della donna/uomo e della coppia all'evento nascita
- Consulenza e sostegno in caso di infertilità e in caso di ricorso a procreazione medicalmente assistita

B) Attività finalizzate alla promozione del benessere della famiglia:

- Consulenza e psicoterapia della famiglia e della coppia
- Consulenza alla genitorialità
- Gruppi rivolti ai genitori su tematiche relative ad infanzia e adolescenza
- Mediazione familiare
- Gruppi terapeutici e psico-educativi per genitori

C) Attività finalizzate alla promozione del benessere dell'adulto:

- Consulenza e sostegno psicologico al singolo
- Attività di counselling individuale e di gruppo
- Gruppi di crescita personale a tema
- Psicoterapia individuale
- Psicoterapia di gruppo
- Attività di riabilitazione e risocializzazione di pazienti psichiatrici
- Assistenza domiciliare di pazienti psichiatrici
- Gruppi di sostegno per pazienti psichiatrici
- Altre attività che promuovano il processo evolutivo del singolo, del gruppo o della comunità

D) Attività finalizzate alla promozione del benessere di bambini e adolescenti:

- Sostegno psicologico e psicoterapia
- Gruppi terapeutici
- Sportello d'ascolto
- Gruppi per la promozione del benessere psicofisico

- Interventi e attività di prevenzione nelle scuole, nei centri di aggregazione, ecc.
- Sostegno scolastico e/o educativo

E) Attività varie finalizzate alla promozione del benessere dell'adulto del bambino e dell'adolescente:

- Attività con finalità educative (laboratori, atelier, ecc.)
- Work-shop, seminari, convegni
- Attività fisiche, psico-motorie e ricreative (meditazione, yoga, ballo, ecc.)
- Teatro

F) Attività di formazione e di ricerca:

- Attività formative professionalizzanti per singoli e a gruppi
- Attività di formazione e di ricerca anche in collaborazione con Associazioni, Cooperative, Aziende, Istituzioni ed Enti pubblici e privati e con Università.
- Realizzazione di seminari, incontri, convegni, conferenze, dibattiti aperti, workshop, campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, aperti anche ai non iscritti, per il raggiungimento delle finalità statutarie (informazione, prevenzione, formazione, promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale)
- Promuovere e favorire la costituzione di gruppi di solidarietà e sostegno reciproco (auto aiuto) che coinvolgono attivamente le persone con qualsiasi tipo di disagio (psichico, fisico, sociale).

G) Altre attività:

- Attività di ideazione e realizzazione di progetti in campo psico-socio-educativo
- Collaborazioni con Associazioni, Cooperative, Aziende, Istituzioni ed Enti pubblici e/o privati e Università.
- Altre attività direttamente o indirettamente connesse con quelle previste dal presente articolo.

Per raggiungere gli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì - pur non avendo fini di lucro - svolgere delle attività commerciali sia rivolte ai soci ma anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Eventuali utili, così come eventuali avanzi di gestione, andranno in ogni caso reinvestiti interamente nell'associazione per il perseguimento esclusivo dell'attività istituzionale.

Articolo 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio e le entrate sono costituite:

a) dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; b) dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; d) dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati dalla organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività sociali e/o complementari; e) da contributi di soggetti pubblici o privati; f) dai proventi derivanti da attività commerciali collaterali. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno.

Articolo 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Presidente;
- Amministratori.

Articolo 6 - DIRITTI/DOVERI DEI SOCI

Thine Dm

Romenfohn

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari; b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Presidente o al Segretario. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividere gli scopi sociali; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. L'ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce con la delibera presidenziale, la relativa iscrizione a libro e consegna della tessera. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non è rivalutabile. L'adesione all'Associazione comporta: a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche e per le varie attività e servizi nonché dei contributi; d) mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione scritta al Presidente. La perdita delle qualità di socio può avvenire per: a) morosità; b) non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari; c) quando in qualunque modo si arrechino danni morali o materiali all'Associazione; d) per comportamento scorretto. Le espulsioni saranno decise dall'organo amministrativo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E' ammesso il ricorso all'Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare. Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell'Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità.

Articolo 7 - QUOTE SOCIALI

Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dall'organo amministrativo il quale prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

Articolo 8 - ASSEMBLEA/BILANCIO

L'Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni vi hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art.2532 c.c.). L'Assemblea, previa convocazione del Presidente dell'Associazione (mediante avviso affisso all'albo almeno venti giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro il 30 di Aprile, per approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e per fornire all'organo amministrativo le linee programmatiche per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta lo richieda l'organo amministrativo o un terzo degli associati. L'Assemblea, sia in seduta straordinaria che ordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un'ora di distanza dalla prima. Per lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti degli



108
400
011

interventuti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal segretario che restano custoditi nella sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economici-finanziario resta, affisso all'albo per i venti giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l'altro all'assemblea approvare il rendiconto di esercizio con le modalità del voto palese, decidere sulle affiliazioni, eleggere o revocare i membri dell'organo amministrativo.

Articolo 9 - AMMINISTRAZIONE.

L'Associazione è diretta e amministrata disgiuntamente da due membri nelle persone del Presidente e Segretario non riuniti in un organo collegiale eletti liberamente a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci; i primi due membri sono nominati contestualmente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo della associazione.

Gli amministratori durano in carica un quadriennio.

Gli amministratori sono revocabili e rieleggibili e sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione. L'organo amministrativo, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrarre obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Gli amministratori procedono, inoltre, alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, professionisti determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti dell'organo amministrativo medesimo.

Handwritten signature

L'organo amministrativo è convocato e presieduto dal Presidente.

Articolo 10 - CARICHE SOCIALI

Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell'Associazione, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dell'organo amministrativo. Il Segretario coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce, con eguali poteri quando necessario; collabora altresì alla gestione dell'Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi.

Articolo 11 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Verificatosi lo scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguano gli stessi scopi dell'Associazione o a fini di utilità pubblica e/o sociale.

Articolo 12- STATUTO/REGOLAMENTI

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea. L'Associazione può anche dotarsi di Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall'Assemblea.

Articolo 13 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell'Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le indicazioni dell'Ente di appartenenza, questo sarà composto di tre membri, soci dell'Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dei primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territoriale competente. Il deliberato del collegio vincola tutti gli associati e l'Associazione ed i suoi organi,

Handwritten signature


rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

Articolo 14- RIMANDI

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art.36 e seguenti del Codice Civile, allo statuto, ai regolamenti ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea del 10 agosto 2011

LUCA PETRINI



SALVATORI ROSSANA

